



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 161 del 25/11/2005

**OGGETTO : SIGG. BERTOLETTI ROBERTO DOMENICO E FILIMON MARIA
DI BUSSETO - AUTORIZZAZIONE CESSIONE ALLOGGIO CON
ANNESSA AUTORIMESSA REALIZZATI SU AREA CONCESSA IN
DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP.**

L'anno **duemilacinque**, addì **venticinque** del mese di **novembre**
Sala delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	SI
TOSCANI Barbara	VICE-SINDACO	SI
BENASSI Sergio	ASSESSORE	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
PERACCHI Nara	ASSESSORE	NO
FRATTI Salima	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO : SIGG. BERTOLETTI ROBERTO DOMENICO E FILIMON MARIA DI BUSSETO -
AUTORIZZAZIONE CESSIONE ALLOGGIO CON ANNESSA AUTORIMESSA
REALIZZATI SU AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971, stipulata tra il Comune di Busseto e la Coop. Edilscavi Nocetana s.c.a.r.l. di Noceto in data 30/03/1976 n. 18118/8029 di rep., a firma del notaio dr. Alberto Fornari di Parma, registrata all' Ufficio del Registro di Parma il 16/04/1976 al n. 2349 Vol. 506, con cui veniva concesso il diritto di superficie per la durata di anni novantanove su un appezzamento di terreno, ricompreso nel Piano per l'Edilizia Economia Popolare, già individuato al C.T. al foglio 11 mappale 546 (ex 64/b), mappale 547 (ex 109/b) per una superficie complessiva di mq. 4.050 per la realizzazione di numero 24 alloggi aventi i requisiti e le caratteristiche degli alloggi di edilizia economica e popolare;

Visto il contratto stipulato in data 17/12/1979 n. 24522/10967 di rep., a firma del notaio dr. Alberto Fornari di Parma, registrato a Parma il 07/01/1980 al n. 198, con cui la Coop. Edilscavi Nocetana ha ceduto ai sigg. Dazzi Maurizio e Figoni Vanda di Busseto un alloggio con annessa autorimessa, individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto rispettivamente al foglio 11, mappale 546 sub. 28, Cat. A/3, classe 3, consistenza vani 5,5 e al foglio 11, mappale 546 sub. 21, Cat. C/6, classe 3, consistenza mq. 13, facenti parte del fabbricato realizzato sull'area concessa in diritto di superficie con la predetta convenzione;

Visto altresì il contratto stipulato in data 25/10/2001 Rep. n. 7238 – Racc. n. 783, a firma del notaio dr. Laura Riboni di Busseto, con cui i sigg. Dazzi Maurizio e Figoni Vanda hanno a loro volta venduto ai sigg. Bertoletti Roberto Domenico e Filimon Maria di Busseto l'alloggio con l'annessa autorimessa descritti in premessa, previa autorizzazione con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 10/08/2000;

Vista l'istanza presentata in data 18/11/2005 al n. 14728 di prot. dai sigg. Bertoletti Roberto Domenico e Filimon Maria, residenti a Busseto in Via Bela Bartok n. 1/A, proprietari dell'alloggio in questione, con cui è stata richiesta l'autorizzazione per la cessione dell'alloggio e dell'annessa autorimessa stessa;

Considerato che la convenzione stipulata tra il Comune e la Coop. Edilscavi Nocetana, più sopra specificata e richiamata nell'atto di acquisto dell'alloggio da parte dei sigg. Bertoletti Roberto Domenico e Filimon Maria, prevede che gli alloggi realizzati sull'area in questione possono essere ceduti o locati solo ai soggetti aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari (art. 12) e che anche gli acquirenti degli alloggi possono a loro volta alienarli o locarli soltanto ai medesimi soggetti (art. 14), con le modalità ed il prezzo stabilito dal medesimo articolo;

Considerato inoltre che il Comune, ai sensi del predetto articolo 14), punto 13) ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione in relazione ad ogni proposta di vendita o locazione degli alloggi realizzati sull'area concessa in diritto di superficie in forza

della convenzione sopra richiamata;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 14), punto 13) della convenzione in ordine alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione per la compravendita dell'alloggio in questione;

Precisato comunque che la cessione del diritto di superficie dell'alloggio in questione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con il soggetto attuatore dell'intervento, integralmente recepita nell'atto di cessione dell'alloggio;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;

Dato atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari -, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile della presente proposta di deliberazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A

- 1 . di autorizzare i sigg. Bertoletti Roberto Domenico e Filimon Maria, residenti a Busseto in Via Bela Bartok n. 1/A, alla cessione dell'alloggio e dell'annessa autorimessa, realizzati sull'area concessa in diritto di superficie posta in Via Bela Bartok n. 1/A nel PEEP, individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto rispettivamente al foglio 11, mappale 546 sub. 28, Cat. A/3, classe 3, consistenza vani 5,5 e al foglio 11, mappale 546 sub. 21, Cat. C/6, classe 3, consistenza mq. 13;
- 2 . di dare atto che la cessione dell'alloggio e dell'autorimessa in questione dovrà avvenire in favore di soggetto/i in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 della legge n. 865/1971, nonché in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12) e per il prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 14) della convenzione stipulata tra il Comune ed il soggetto attuatore dell'intervento (Coop. Edilscavi Nocetana) in data 30/03/1976 n. 18118/8029 di rep, richiamata nelle premesse del presente atto;
- 3 . di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;
- 4 . di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell'

Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile;

5 . di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 241/1990, è il geom. Mariolina Gnappi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 novembre 2005 ed ivi rimarrà pe-

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
